



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BASILICATA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AUTERA	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PADULA	DOMENICO PIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FALABELLA	MADDALENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 226/2017
spedito il 02/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MATERA
contro:

difeso da:

L. ...

e da

...

contro:

...

difeso da:

L. ...

e da

...

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 226/2017

UDIENZA DEL

15/12/2017 ore 09:30

N°

6,22 / 02 / 2018

PRONUNCIATA IL:

15/12/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/12/2017

Il Segretario

[Signature]



(segue)

PRESSO AW.

071000174161

proposto dall'appellante:

COMUNE DI MATERA

VIA ALDO MORO 75100 MATERA MT

difeso da:

DE BONIS MICHELE

PRECS ~~COMUNALE~~ COMUNALE MATERA

VIA ALDO MORO 75100 MATERA MT

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 226/2017

UDIENZA DEL

15/12/2017 ore 09:30

... del ... le signore ... e ...
... residenti in Matera alla via ...
impugnano innanzi alla CTP di Matera il Diniego di rimborso
opposto alla loro richiesta di restituzione parziale IMU versata
per il 2012 ed il Provvedimento confermativo di tale diniego
entrambi emessi dal Comune di Matera.

Le ricorrenti, in fatto, esponevano che la abitazione di proprietà
della signora ... e concessa in comodato alla figlia che ivi
aveva stabilito la propria abitazione unitamente al coniuge dal
quale si era legalmente separata in ... come da
Decreto di Omologa del Tribunale di Matera era stata assegnata in

... che pertanto era divenuta
titolare ai fini ICI del diritto di abitazione sulla detta unità.

Ne conseguiva, a parere delle ricorrenti, il diritto di
corrispondere l'IMU nella misura ridotta per abitazione principale
dovendosi escludere la soggettività passiva in capo alla
proprietaria comodante signora ... e riconoscere la
soggettività passiva ICI alla s. ... che si
dichiarava debitrice del minore importo di ...

Su tali premesse le ricorrenti fondavano quindi la richiesta di
declaratoria di illegittimità del diniego di rimborso formulata
con il ricorso introduttivo del presente giudizio

Il Comune di Matera depositava Memoria difensiva nella quale
difendeva la legittimità del proprio operato.

Con la sentenza odiernamente impugnata, la CTP accoglieva il
ricorso disponendo il rimborso parziale dell'IMU versata per il
2012.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune di Matera.

Le parti private resistono e propongono appello incidentale.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 15.12.2017 come
da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Rileva il Collegio che, come correttamente indicato
dall'Appellante, ai sensi dell'art. 9 comma 1 D. Lvo 23/2011,
soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono "il
proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di
aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi
in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto", di talché nel caso di specie la signora SERRA aveva
operato del tutto correttamente nel dichiararsi debitrice dell'IMU
e nel procedere ai versamenti dei quali si reclama la restituzione
parziale.

La tesi propugnata dalle appellate per contrastare il gravame
dell'Ufficio si fonda infatti sulla lettera dell'art. 4 comma 12 -
quinquies conversione del DL 16/2012 che stabilisce: "Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in
ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione". Tale
norma, a dire delle appellate, avrebbe introdotto il
riconoscimento del diritto di abitazione ex art. 1022 codice

civile anche nel caso in cui la assegnazione della casa venga effettuata in relazione ad un immobile detenuto dai coniugi in comodato prima della separazione e non in forza di alcun diritto reale, valorizzando a tal fine l'espressione "in ogni caso" presente nell'art. 4 innanzi citato.

L'appellante, con specifico motivo di gravame, censura la sentenza impugnata che si nuove su tale presupposto interpretativo poiché nel riconoscere il diritto al rimborso parziale oggetto di causa essa ritiene che sia stato costituito ope legis, o comunque in base ad una *fictio juris*, un diritto reale di abitazione anche laddove la casa assegnata in origine non appartenga in base ad

Il motivo è fondato poiché l'espressione "in ogni caso" che le appellate valorizzano per sostenere l'ipotesi della *fictio juris* a loro dire presente nella norma non giova alla fondatezza della tesi poiché appare più coerente individuare l'intenzione del legislatore in quella di eliminare le incertezze interpretative sul termine assegnazione presente negli artt. 155 e seguenti del codice civile nel testo vigente *ratione temporis*.

Osserva il Collegio che una interpretazione dell'art. 4 citato nel senso del riconoscimento, sa pure ai soli fini IMU, di un diritto reale in re aliena quale il diritto di abitazione non trova fondamento logico perché, a ben vedere, il beneficiario della agevolazione IMU conseguente al riconoscimento delle esistenze del diritto reale di abitazione non sarebbe il coniuge assegnatario (al quale in tesi potrebbe riconnettersi l'esigenza di una trattamento fiscale di favore anche a tutela dell'interesse della prole con lui convivente) ma sarebbe un soggetto terzo, il proprietario dell'immobile, il quale verrebbe a giovare di una esenzione non solo non prevista dalla norma ma anche priva di alcuna plausibile ragione.

Non è infatti senza rilievo la circostanza che il coniuge assegnatario di un immobile di proprietà di terzi e concesso prima della separazione in comodato, in base alla interpretazione propugnata dalle appellate, si troverebbe in realtà penalizzato in quanto dopo la separazione e la assegnazione verrebbe ritenuto soggetto passivo dell'IMU mentre prima non lo era affatto in quanto nell'ipotesi concessione in comodato dell'immobile il soggetto passivo resta il proprietario.

Giova inoltre ricordare che, ai fini del decidere, all'ipotesi del comodato può essere riconnessa per analogia molto più opportunamente quella della locazione, di talché non senza rilievo sono le considerazioni della sentenza 13623/2001 della Suprema Corte Cassazione a Sez. Un. n.13623 del 2004 che ha precisato che "nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c."

In conclusione l'appello deve essere accolto in quanto l'interpretazione dell'art. 4 comma 12 - quinquies del DL 16/2012 e dell'espressione "in ogni caso" ivi presente adottata dal legislatore per disciplinare la soggettività passiva a fini IMU deve essere effettuata ritenendo che nella norma si sia voluto ricondurre ad un'unica ipotesi di imponibilità tutte le possibili figure di diritti reali, quali usufrutto, uso, enfiteusi,

superficie ecc. di cui siano stati titolari i coniugi sull'immobile adibito a casa coniugale e poi assegnato ad uno solo di essi in sede di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ritenendo che l'art.4 abbia introdotto una agevolazione a favore del coniuge assegnatario nell'ipotesi di attribuzione del bene detenuto in comodato poiché, come innanzi dimostrato, tale agevolazione in realtà non sussiste in quanto ipotesi peggiorativa rispetto alla sua posizione di detentore in forza di un rapporto meramente obbligatorio e non ravvisandosi, sia nella lettera che nello spirito della legge, alcun motivo di esonerare il proprietario comodante che prima della separazione


Le spese di giudizio vengono compensate attesa la complessità della questione anche nei suoi risvolti processuali. Pertanto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, definitivamente pronunciando,

PQM

Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuto il rimborso richiesto dalle appellate. Spese compensate.

Potenza, 15.12.2017

Il Relatore



Il Presidente

